# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 323/2014 DELLA COMMISSIONE

#### del 28 marzo 2014

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) (1) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I ("l'elenco") nei punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone (2) che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- La comparsa e la gravità degli incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- In particolare per le partite di foglie di betel originarie (4) dell'India e della Thailandia, gli enzimi originari dell'India,

le arachidi e i prodotti derivati originari del Sudan e le foglie di vite originarie della Turchia, le fonti d'informazione pertinenti indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.

- Occorre inoltre modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente ai requisiti di sicurezza pertinenti stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa alle paste alimentari secche della Cina va pertanto soppressa.
- Gli Stati membri hanno anche informato la Commissione della necessità di specificare che le voci per le importazioni di erbe dal Marocco, dalla Thailandia e del Vietnam, di gombi dal Vietnam e di peperoni dalla Thailandia e dal Vietnam comprendono anche prodotti refrigerati. A fini di chiarezza della normativa dell'Unione è inoltre necessario inserire una precisazione nell'elenco riguardo alle voci relative alle importazioni di arance e fragole dall'Egitto e di piselli e fagioli dal Kenya.
- È inoltre necessario apportare modifiche all'allegato II del (7) regolamento (CE) n. 669/2009, in particolare per riflettere le disposizioni sul trasporto successivo contenute nell'articolo 8 di detto regolamento nel documento comune di entrata. Sono necessarie anche ulteriori modifiche tecniche nelle note orientative per la compilazione del documento comune di entrata.
- Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009.
- Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(</sup>¹) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. (²) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

# Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ( <sup>1</sup> )	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%)
Uve secche (Alimenti)				Ocratossina A	50
<ul> <li>Arachidi con guscio</li> <li>Arachidi sgusciate</li> <li>Burro di arachidi</li> <li>Arachidi altrimenti preparate o conservate</li> <li>(Mangimi e alimenti)</li> </ul>	- 1202 41 00 - 1202 42 00 - 2008 11 10 - 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Brasile (BR)	Aflatossine	10
Fragole (congelate) (Alimenti)	0811 10		Cina (CN)	Norovirus ed epatite A	5
Brassica oleracea  (altri prodotti commestibili del genere Brassica, "broccoli cinesi") (2)  (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo (³)	20
ex 0805 40 00  Alimenti - freschi)		31; 39	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo (4)	20
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo (5)	10
- Melone amaro (Momordica charantia)  (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 30 00; ex 0710 80 95 — ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	72 70 70	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo (6)	10
Fagiolo asparago     (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)      Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)  (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)	- ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 - 0709 60 10; ex 0709 60 99 - 0710 80 51; ex 0710 80 59	10 10 20 20	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo (6)	20

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (¹)	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%)
<ul><li>Arance (fresche o secche)</li><li>Fragole fresche (Alimenti)</li></ul>	- 0805 10 20; 0805 10 80 - 0810 10 00		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ( <sup>7</sup> )	10
Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)  (Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59	20	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo (8)	10
Foglie di betel (Piper betle L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	India (IN)	Salmonella (9)	10
- Capsicum annuum, interi  - Capsicum annuum, tritati o polverizzati  - Altri frutti essiccati del genere Capsicum, interi, diversi dai peperoni dolci (Capsicum annuum)	— 0904 21 10 — ex 0904 22 00 — 0904 21 90	10	India (IN)	Aflatossine	10
<ul> <li>Curry (prodotti derivati dal peperoncino)</li> <li>Noci moscate         <ul> <li>(Myristica fragrans)</li> </ul> </li> <li>(Alimenti - spezie essiccate)</li> </ul>	— 0910 91 05 — 0908 11 00; 0908 12 00				
Enzimi; enzimi preparati (Mangimi e alimenti)	3507		India (IN)	Cloramfenicolo	50
Noci moscate     (Myristica fragrans)  (Alimenti - spezie essiccate)	— 0908 11 00; 0908 12 00		Indonesia (ID)	Aflatossine	20
<ul> <li>Piselli non sgranati</li> <li>Fagioli non sgranati</li> <li>(Alimenti - freschi o refrigerati)</li> </ul>	oli non sgranati — ex 0708 20 00		Kenya (KE)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo (10)	10
Menta (Alimenti - erbe fresche o re- frigerate)	ex 1211 90 86	30	Marocco (MA)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ( <sup>11</sup> )	10
Fagioli secchi (Alimenti)		Nigeria (GN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo (12)	50	



	I	Ι	T	<u> </u>	1
Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ( <sup>1</sup> )	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%)
Semi di cocomero (Egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati (Alimenti) ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99		10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
<ul> <li>Arachidi con guscio</li> <li>Arachidi sgusciate</li> <li>Burro di arachidi</li> <li>Arachidi altrimenti preparate o conservate</li> <li>(Mangimi e alimenti)</li> </ul>	- 1202 41 00 - 1202 42 00 - 2008 11 10 - 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Sudan (SD)	Aflatossine	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti – freschi o refrigerati)	ex 0709 60 99	20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ( <sup>13</sup> )	10
oglie di betel ( <i>Piper betle</i> L.) ex 1404 90 00 Alimenti)		10	Thailandia (TH)	Salmonella (9)	10
<ul> <li>Foglie di coriandolo</li> <li>Basilico</li> <li>Menta</li> <li>(Alimenti - erbe fresche o refrigerate)</li> </ul>	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 86 — ex 1211 90 86	72 20 30	Thailandia (TH)	Salmonella (9)	10
— Foglie di coriandolo  — Basilico  (Alimenti - erbe fresche o refrigerate)	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 86	72 20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo (14)	10
<ul> <li>Fagiolo asparago         (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)</li> <li>Melanzane</li> <li>(Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)</li> </ul>	<ul> <li>— ex 0708 20 00;</li> <li>ex 0710 22 00</li> <li>— 0709 30 00;</li> <li>ex 0710 80 95</li> </ul>	10 10 72	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo (14)	20
Peperoni dolci (Capsicum annuum)  (Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	a (TR) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (15)	
Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo (16)	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ( <sup>1</sup> )	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%)
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Uzbekistan (UZ)	Ocratossina A	50
<ul> <li>Foglie di coriandolo</li> <li>Basilico</li> <li>Menta</li> <li>Prezzemolo</li> <li>(Alimenti - erbe fresche o refrigerate)</li> </ul>	- ex 0709 99 90 - ex 1211 90 86 - ex 1211 90 86 - ex 0709 99 90	72 20 30 40	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ( <sup>17</sup> )	20
- Gombo  - Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)  (Alimenti - freschi o refrigerati)	— ex 0709 99 90 — ex 0709 60 99	20 20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ( <sup>17</sup> )	20

- (¹) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".
- (2) Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese bare Jielan".
- (3) In particolare residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), acetamiprid, dimetomorf e propiconazzolo
- (4) In particolare residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), parationmetile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressa in paration-metile), fentoato, metidatione.
- (5) In particolare residui delle seguenti sostanze: buprofezin, Imidacloprid, fenvalerato ed esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma di isomeri)].
- (6) In particolare residui delle seguenti sostanze: amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina, espressi in amitraz), acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressa in aldicarb), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), diafentiuron, diazinone, diclorvos, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), metamidofos, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.
- (7) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), ciflutrin [ciflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, fentoato, tiofanato-metile.
- (8) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciproconazolo, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforine.
- (9) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).
- (10) In particolare residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), diafentiuron, indoxacarb come somma degli isomeri S e R.
- (11) In particolare residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), esaconazolo, paration-metile (somma di paration-metile e parao-xon-metile, espressa in paration-metile), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), flutriafol, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), flubendiamide, miclobutanile, malation (somma di malation).
- (12) In particolare residui di diclorvos.
- (13) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), triazofos, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), triforine, procimidone, formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato.

- (¹⁴) In particolare residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, malation (somma di malation e malaoxon, espressa in malation), metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele di isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforine.
- (15) În particolare residui delle seguenti sostanze: metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clofentezina, diafentiuron, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato, malation (somma di malation e malaoxon espressa in malation), procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.
- (16) In particolare residui delle seguenti sostanze: azossistrobina, boscalid, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS 2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), kresoxim-metile, lambda-cialotrina, metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, comprese altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)], metossifenozide, metrafenone, miclobutanil, penconazolo, pyraclostrobin, pirimetanil, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triflossistrobina.
- (17) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorpirifos, profenofos, permetrina (somma degli isomeri), esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], propargite, flusilazolo, fentoato, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)], metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), fenbuconazolo.

**UNIONE EUROPEA** 

## ALLEGATO II

## DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)

Documento comune di entrata (DCE)

	I. 1. Speditore	I. 2. Numero di riferimento	del DCE					
	Nome							
	Indirizzo	PED						
	Paese + codice ISO	Numero di unità del PED						
	I. 3. Destinatario	I. 4. Responsabile della pa	rtita					
	Nome Indirizzo Codice postale	Nome Indirizzo  I. 5. Paese di + codice la	SO I. 6. Paese di + codice					
	Paese + codice ISO	origine	spedizione ISO					
	I. 7. Importatore	I. 8. Luogo di destinazione						
	Nome Indirizzo	Nome Indirizzo						
	Codice postale Paese + codice ISO	Codice postale Paese	+ codice ISO					
	I. 9. Arrivo al PED (data e ora previste)	I. 10. Documenti						
<u>.</u>	Data Ora							
pedit	Data Ofa	Numero						
ita s	I. 11. Mezzo di trasporto	Data di rilascio						
la part	Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐	Tilascio						
ve al	Identificazione:							
elati	Riferimento documentale:							
oni ı	I. 12. Descrizione della merce	I. 13. Codice della merce						
mazi			I. 14. Peso lordo e netto					
Parte I: informazioni relative alla partita spedita			I. 15. Numero di colli					
Parte	I. 16. Temperatura Ambiente ☐ Refrigerato ☐	I. 17. Tipo di imballaggio						
	I. 18. Merce destinata a Consumo umano ☐ Trasf	ormozione ulteriore 🖂	Mongimi					
	I. 19. Numero del sigillo e numero del container	ormazione ulteriore	Mangimi □					
	I. 20. Per il trasporto verso □		l. 21,/					
	Punto di controllo  Numero di unità del punto di controllo							
	I. 22. Per l'importazione □							
	I. 24. Mezzo di trasporto al punto di controllo							
	Vagone ferroviario ☐ Numero di registrazione Aereo ☐ Numero del volo Nave ☐ Nome Veicolo stradale ☐ Numero di targa							
	I. 25. Dichiarazione	Luogo e data della dichiarazione						
	Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che a sua conoscenza le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a	a   Output						
	rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, tra cui il pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, e i conseguenti provvedimenti ufficiali in caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.	Firma						

IT

	UNIONE EUROPEA  II.1. Numero di riferimento del DCE	Documento comune di entrata (DCE)  II.2. Riferimento del documento doganale					
	II.3. Controllo documentale	II.4. Partita selezionata per controlli materiali					
	Soddisfacente  Non soddisfacente	min raina colozionata por controlli materiali					
	II. 5. IDONEO per il trasferimento □ Punto di controllo Numero d'unità del punto di controllo	Sì □ No □					
	Partita autorizzata per il trasporto successivo (in attesa degli esami di laboratorio) – partita da non svincolare						
	II.6. NON IDONEO □	II.7. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.6)					
	1. Rispedizione □						
	2. Distruzione □ 3. Trasformazione □ 4. Impiego per altri fini □	Numero di approvazione (se pertinente) Indirizzo Codice postale  II.9. Ispettore ufficiale II sottoscritto, ispettore ufficiale del PED, certifica che i control sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme del l'Unione.					
	II.8. Identificazione completa del PED e timbro ufficiale  PED Timbro  Numero di unità del PED						
		Nome (in stampatello)					
tita		Data Firma					
partita							
iva alla	II.10.	II.11.Controllo d'identità Si □ No □  Soddisfacente □ Non soddisfacente					
II: decisione relativa alla	II.12. Controllo materiale Soddisfacente □ Non soddisfacente □	II.13. Esami di laboratorio Si □ No □ Per la ricerca di: Risultati: Soddisfacente □ Non soddisfacente □					
de	II.14. IDONEO per l'immissione in libera pratica	Risultati: Soddisfacente Non soddisfacente II.15.					
Parte II	1. Consumo umano □ 2. Trasformazione ulteriore □ 3. Mangimi □						
	4. Altro □ II.16. NON IDONEO □	II.17. Motivo del rifiuto					
	II.16. NON IDONEO  1. Rispedizione  2. Distruzione  3. Trasformazione  4. Impiego per altri fini	Certificato mancante o non valido (ove appropriato)     ID: Confusione nei documenti     Problemi di igiene					
	II.18. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.16)	5. Contaminazione microbiologica					
	Numero di approvazione (se pertinente) Indirizzo Codice postale II.19. Partita risigillata						
	Numero del nuovo sigillo II. 20. Identificazione completa del PED/punto di controllo e	II 21 Jenettere ufficiale					
	timbro ufficiale  Timbro	II.21. Ispettore ufficiale  II sottoscritto, ispettore ufficiale del PED/punto di controllo, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti confomemente alle norme dell'Unione.	or-				

Nome (in stampatello)

Firma

Data

II	IT	1
----	----	---

	III. 1. Dati relativi alla	risped	lizione									
	Numero del mezzo di trasporto											
	Vagone ferroviario		Aereo				Nave		Veicol	o strad	ale	
	Paese di destinazione: + codice ISO											
<u>ollo</u>	Data											
Controllo	III. 2. Follow up											
Parte III:		Unità dell'autorità locale competente										
Part	Arrivo della partita		Sì		No		Corrispoi	ndenza della partita	a Sì		No	
	III. 3. Ispettore ufficiale	Э										
	Nome (in stampatello)	١					Unità n.					
	Indirizzo						Firma					
	Data						Timbro					

Note orientative per la compilazione del DCE

Generale: compilare il documento comune di entrata in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

- Parte I Salvo indicazioni diverse, questa parte va completata dall'operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.
- Casella I.1. Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
- Casella I.2. Le autorità competenti del punto di entrata designato (PED) devono fornire informazioni sul numero di riferimento del DCE. L'operatore del settore alimentare e dei mangimi deve indicare il punto di entrata designato al quale la partita deve arrivare.
- Casella I.3. Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) cui è destinata la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
- Casella I.4. Responsabile della partita: la persona (l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti al PED a nome dell'importatore. Indicare il nome e l'indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
- Casella I.5. Paese di origine: paese terzo in cui la merce ha origine o è stata coltivata, raccolta o prodotta.
- Casella I.6. Paese di spedizione: paese terzo in cui la partita è caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell'Unione.
- Casella I.7. Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o
- Casella I.8. Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nell'Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.
- Casella I.9. Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.
- Casella I.10. Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.
- Casella I.11. Fornire i dati completi del mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone.

- Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.
- Casella I.12. Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi).
- Casella I.13. Codice della merce: utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell'allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso).
- Casella I.14. Peso lordo: peso totale in kg. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.
  - Peso netto: peso del prodotto in kg, escluso l'imballaggio. È pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio.
- Casella I.15. Numero di colli.
- Casella I.16. Temperatura: apporre una crocetta in corrispondenza della temperatura di trasporto/magazzinaggio appropriata.
- Casella I.17. Tipo di imballaggio: precisare il tipo d'imballaggio del prodotto.
- Casella I.18. Merce destinata a: apporre una crocetta nella casella appropriata. "Consumo umano" se il prodotto è destinato al consumo umano senza selezione preventiva o altro trattamento fisico, "trasformazione ulteriore" se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, "mangimi" se il prodotto è destinato al consumo animale.
- Casella I.19. Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.
- Casella I.20. Trasporto verso un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, il
  PED appone una crocetta in questa casella per consentire il trasporto verso un altro punto di controllo.
- Casella I.21. Non pertinente.
- Casella I.22. Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata a essere importata nell'Unione (articolo 8).
- Casella I.23. Non pertinente.
- Casella I.24. Apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato.

### Parte II Questa parte va compilata dall'autorità competente.

- Casella II.1. Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella I.2.
- Casella II.2. Casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario.
- Casella II.3. Controllo documentale: da compilare per tutte le partite.
- Casella II.4. L'autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli materiali, che possono essere effettuati, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in un punto di controllo diverso.
- Casella II.5. In seguito a un controllo documentale soddisfacente l'autorità competente del PED indica, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, verso quale punto di controllo la merce può essere trasportata in vista di un controllo materiale e d'identità.

L'autorità competente del PED indica anche se la partita è autorizzata per il trasporto successivo di cui all'articolo 8. Il trasporto successivo può essere autorizzato solo se sono stati effettuati i controlli di identità presso il PED e se il loro risultato è soddisfacente. La casella II. 11 va quindi compilata quando viene autorizzato il trasporto successivo, mentre la casella II.12 va compilata quando sono disponibili i risultati degli esami di laboratorio.

- Casella II.6. Indicare chiaramente i provvedimenti da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli documentali. In caso di "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini", indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.
- Casella II.7. Indicare il numero di approvazione, se pertinente, e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6, "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini".
- Casella II.8. Apporre il timbro ufficiale dell'autorità competente del PED.
- Casella II.9. Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED.
- Casella II.10. Non pertinente.
- Casella II.11. L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo indica in questa casella i risultati dei controlli di identità.
- Casella II.12. L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli materiali.
- Casella II.13. L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dell'esame di laboratorio. Indicare in questa casella la categoria della sostanza o dell'agente patogeno per cui è stato effettuato un esame di laboratorio.
- Casella II.14. Utilizzare questa casella per tutte le partite destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione.
- Casella II.15. Non pertinente.
- Casella II.16. Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli materiali o di identità. Nella casella II.18 deve essere inserito l'indirizzo dello stabilimento di destinazione in caso di "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini".
- Casella II.17. Motivi del rifiuto della partita: da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti. Apporre una crocetta nella casella corrispondente.
- Casella II.18. Indicare, il numero di approvazione, se pertinente, e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini".
- Casella II.19. Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container.

  A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.
- Casella II.20. Apporre in questa casella il timbro ufficiale dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'autorità competente del punto di controllo.
- Casella II.21. Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'autorità competente del punto di controllo.

### Parte III Questa parte va compilata dall'autorità competente.

- Casella III.1. Dettagli della rispedizione: l'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti.
- Casella III.2. Follow-up: indicare l'unità dell'autorità competente locale che è responsabile, se del caso, della supervisione in caso di "distruzione", "trasformazione" o "impiego per altri fini" della partita. L'autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso.
- Casella III.3. Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo, in caso di "rispedizione". Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente locale in caso di "distruzione", "trasformazione" o "impiego per altri fini".»